SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1997, n. **458**.

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di adeguare le strutture necessarie per le esigenze del servizio giudiziario, nei settori civile, penale e penitenziario ed in quello della giustizia minorile, e per attuare gli interventi indispensabili per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa di lire 78.350 milioni per l'anno 1997, di lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 85.600 milioni per l'anno 1999, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

1. Per costruzione, ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici e loro pertinenze, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili e all'Amministrazione centrale, nonché per realizzazione di strutture penitenziarie, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 57.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 79.850 milioni.

2. L'intervento è suddiviso tra l'Amministrazione centrale, le strutture penitenziarie, gli uffici giudiziari, gli istituti e servizi minorili individuati dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alla maggiore urgenza e necessità.

Art. 3.

1. Per l'acquisizione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinare agli uffici giudiziari, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 16.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 5.750 milioni.

2. Per le attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 3.500 milioni.

3. Per il potenziamento del sistema informativo e per la realizzazione di aule informatiche didattiche è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.850 milioni e, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni.

Art. 4.

1. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge restano ferme tutte le competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78.350 milioni per l'anno 1997, a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 ed a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 13.500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 64.850 milioni per l'anno 1997, quanto a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e quanto a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2702):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 28 luglio 1997.

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede deliberante, l'8 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 24 e 30 settembre 1997 e approvato il 1° ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4202):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, V, VIII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 4, 5, 18, 19 e 20 novembre 1997.

Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 dicembre 1997.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 dicembre 1997.

97G0501

DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. **459.**

Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Classificazione degli enti

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.

Art. 2.

Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attività di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi la responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonché le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati;

a) capitolo esecuzione programma operativo;

b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica;

c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica;

d) capitolo competenze al personale.

5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entità delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.

Art. 3.

Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.

2. Il direttore:

a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;

b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.

3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.

4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza ed abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale.

5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.

6. Il Ministro della difesa, per rendere pienamente funzionali gli enti dell'area tecnico-industriale di cui all'articolo 2, ove risultino carenze organiche in profili professionali noti ripianate a seguito dei processi di ristrutturazione relativi ai restanti enti e delle procedure di mobilità, indice pubblici concorsi circoscrizionali per fronteggiare specifiche esigenze, individuate d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ed i cui oneri devono comunque essere coperti con risparmi di gestione conseguenti alle ristrutturazioni eseguite.

Art. 4.

Enti dipendenti dal Segretario generale

1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell'ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa.

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7.

3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.

5. In particolare, è soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si è potuto affidare l'espletamento di alcuna attività ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attività e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacità di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.

6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale

civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.

7. Al fine di verificare la capacità dell'ente ad operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.

Art. 5.

Norme finali

1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:

a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all'articolo 1;

b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 2, nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi è riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;

c) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 4 che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende ad ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera *g)* della legge 15 maggio 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il Ministro della difesa disciplina l'attuazione dei programmi di ristrutturazione realizzando nel quinquennio 1998-2002 una riduzione massima dell'attuale consistenza di personale dell'area tecnico-industriale, compreso quello che cessa dal servizio per qualsiasi causa, non superiore a 4.800 unità in ragione di 960 unità per anno. Il personale in esubero presso un determinato ente sottoposto a ristrutturazione è soggetto a piani di reimpiego, elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preferenzialmente presso altri enti della Difesa ovvero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte sono comunque soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265. Nelle, aree di più intensa ristrutturazione il Governo attua interventi con strumenti nazionali e comunitari per agevolare lo sviluppo industriale e l'occupazione.

3. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* della citata legge n. 549/1995 è il seguente:

«*c)* procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti».

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anzidetta è il seguente: «2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2423 del codice civile è il seguente: «Redazione del bilancio. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale».

Note all'art. 5:

— Il testo della lettera *c)* dell'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il seguente:

«*c)* Il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui».

— Il testo della lettera *g)* dell'art. 12, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *i)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«*g)* eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità».

— La legge 16 luglio 1997, n. 265, recante «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1997. Il testo dell'art. 6 della citata legge è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determineranno nei successivi otto anni nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione di cui all'art. 2, è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'art. 4, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che saranno definiti ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *d)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni anche attraverso la realizzazione degli accordi previsti dall'art. 35, comma 8, dello stesso decreto legislativo».

97G0494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997.

Finalizzazione e riparto delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed in particolare l'articolo 18 che, nel disporre maggiorazione dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi, efficaci dal 1° gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti così derivanti confluiscano in un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge n. 36 del 1994 sono dedotti da una più ampia attività di programmazione regionale già attivata in materia di risorse idriche;

Visti i decreti del Ministero del tesoro del 24 dicembre 1995, n. 223744, e del 31 dicembre 1996, n. 229325;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo adottata nella seduta del 17 gennaio 1997, come modificata nella seduta del 27 giugno 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997 che ha sottolineato la necessità di utilizzare le somme disponibili prioritariamente per le attività di ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici per gli adempimenti connessi alla attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Dato atto che rilevanti possibilità di riduzione dei consumi idrici sussistono soprattutto nel settore agricolo, mediante misure di razionalizzazione delle pratiche agronomiche, di ammodernamento delle tecniche

irrigue e di ricorso a risorse non convenzionali, quali le acque reflue depurate secondo appropriate norme tecniche;

Rilevata la necessità che in sede di successiva ripartizione dei fondi si prevedano idonei interventi finalizzati al corretto e razionale uso delle risorse idriche in agricoltura;

Ritenuto di escludere la regione Sardegna dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, iscritte in conto residui al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1997 per l'importo complessivo di L. 20.192.383.000 relativo agli anni 1994-1995-1996 sono utilizzate, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attività ed interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione della infrastrutture dei servizi idrici ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.

Art. 2.

1. In sede di prima applicazione i programmi di cui all'art. 1, debitamente approvati dal competente organo regionale o della provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Per le successive annualità i Comitati istituzionali delle autorità di bacino, ovvero i competenti organi regionali per i bacini di rilievo regionale, adottano sulla base delle proposte delle regioni un piano triennale di attività ed interventi per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. A valere sullo stanziamento complessivo di lire 20.192.383.000 le somme da attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma sono calcolate attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento, in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche. Pertanto, le somme destinate alle finalità di cui all'art. 1, sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformità alla allegata tabella, facente parte integrante del presente decreto.

2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al comma 1.

3. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 4.

1. La regione Sardegna è esclusa dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 30

Fondo speciale art. 18 della legge n. 36/1994
Canoni per le utenze di acque pubbliche (Anni 1994, 1995, 1996 - L. 20.192.383.000)

Regione	Canoni derivazioni 1995	% di gettito	Quota rapportata al gettito	Ipotesi di riparto		
				Quota fissa 40%	Quota rapportata al gettito 60%	Totale
Piemonte	30.183.568.000	17,45	3.522.695.054	403.847.660	2.113.617.032	2.517.464.692
Valle d'Aosta	2.801.962.000	1,62	327.014.277	403.847.660	196.208.566	600.056.226
Lombardia	47.968.539.000	27,73	5.598.361.833	403.847.660	3.359.017.100	3.762.864.760
Veneto	16.735.018.000	9,67	1.953.127.779	403.847.660	1.171.876.668	1.575.724.328
Friuli-Venezia Giulia	5.122.334.000	2,96	597.822.651	403.847.660	358.693.591	762.541.251
Liguria	1.333.725.000	0,77	155.657.756	403.847.660	93.394.654	497.242.314
Emilia-Romagna	11.698.569.000	6,76	1.365.328.683	403.847.660	819.197.210	1.223.044.870
Toscana	5.705.881.000	3,30	665.927.858	403.847.660	399.556.715	803.404.375
Umbria	4.814.083.000	2,78	561.846.975	403.847.660	337.108.185	740.955.845
Marche	3.079.692.000	1,78	359.427.877	403.447.660	215.656.726	619.504.386
Lazio	5.633.584.000	3,26	657.490.145	403.847.660	394.494.087	798.341.747
Abruzzo	4.929.487.000	2,85	575.315.664	403.847.660	345.189.399	749.037.059
Molise	895.123.000	0,52	104.468.940	403.847.660	62.681.364	466.529.024
Campania	2.063.135.000	1,19	240.786.492	403.847.660	144.471.895	548.319.555
Puglia	274.143.000	0,16	31.994.965	403.847.660	19.196.979	423.044.639
Basilicata	529.033.000	0,31	61.742.930	403.847.660	37.045.758	440.893.418
Calabria	2.270.224.000	1,31	264.955.649	403.847.660	158.973.390	562.821.050
Sardegna	—	0,00	—	—	—	—
Sicilia	1.617.769.000	0,94	188.808.257	403.847.660	113.284.954	517.132.614
Bolzano (*)	—	0,00	—	403.847.660	—	1.291.730.424
Trento (*)	25.358.870.000	14,66	2.959.609.213	403.847.660	1.775.765.528	1.291.730.424
	173.014.739.000	100,00	20.192.383.000	8.076.953.200	12.115.429.800	20.192.383.000

(*) Dati aggregati per il Trentino-Alto Adige.

97A10485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1997.

Approvazione del piano per la riconversione produttiva nelle aree della regione Piemonte interessate dalla crisi mineraria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario, in base al quale, al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva;

Visto il piano per la riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte interessate dalla crisi mineraria;

Ritenuta la necessità di dare avvio agli interventi previsti dal piano predetto;

Acquisiti l'intesa della regione Piemonte, a seguito delle deliberazioni adottate nelle adunanze del 17 giugno 1996 e del 29 luglio 1996, nonché l'assenso del Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione Piemonte interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, gli interventi per la riconversione produttiva nelle aree medesime sono avviati secondo le linee del piano annesso al presente decreto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204.

Art. 2.

1. Il piano previsto dall'art. 1 è attuato mediante accordi di programma da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte sentito il Ministero dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A10426

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza dichiarato nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Trieste colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 15, 16 e 17 ottobre 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1996 con il quale è stato prorogato al 30 dicembre 1997 lo stato di emergenza;

Considerato che persiste la necessità di concedere una ulteriore proroga dello stato di emergenza per definire gli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Ritenuto che tale situazione richiede l'adozione di misure straordinarie atte a consentire il superamento dell'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Trieste colpite dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A10427

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza nelle province di Brindisi e Crotone colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dell'8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 e dagli eventi sismici che nei giorni 15 e 16 ottobre 1996 hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1996 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 dicembre 1997;

Considerato che la situazione di emergenza nel territorio delle province di Brindisi, Crotone, Reggio Emilia e Modena continua ad essere attuale poiché la definizione degli interventi necessitano di ulteriori tempi d'attuazione;

Ritenuto che tale situazione di emergenza può essere superata solo attraverso l'adozione di ulteriori provvedimenti straordinari contingibili ed urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza nelle province di Brindisi e Crotone colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dell'8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 e dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A10428

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1996 con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 1997 lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi nella regione Campania;

Ritenuta che gli interventi posti in essere richiedono ulteriori tempi di attuazione;

Ravvisata la necessità di concedere una ulteriore prororoga dello stato di emergenza per la definizione da parte dei commissari, degli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi;

Considerato che per la definizione delle attività già avviate è necessario provvedere all'adozione di ulteriori misure straordinarie contingibili ed urgenti;

Vista la nota n. 29720/ARS/M/DI/VDT del Ministro dell'ambiente del 22 dicembre 1997 con la quale viene espresso il parere favorevole all'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A10429

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto dll'11 ottobre 1996, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che tale situazione richiede l'adozione di misure straordinarie atte a consentire il superamento dell'emergenza;

Considerato che il fenomeno è circoscritto al territorio dei comuni e delle province sopracitate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A10430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Ulteriore proroga dello stato di emergenza dichiarato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 e del 6 settembre 1996 a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione idrica della regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1995 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna con particolare riguardo ai settori dell' approvvigionamento, della potabilizzazione, adduzione e distribuzione idrica, fognario e di depurazione delle acque, recapito e riutilizzo delle acque depurate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1996 con il quale il citato stato di emergenza nella regione autonoma della Sardegna è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Vista la nota n. 636/E.I. del 28 ottobre 1997 con la quale il commissario di Governo e presidente della regione autonoma della Sardegna, a causa del permanere della grave e documentata situazione di carenza idrica, ha richiesto ai sensi della legge 24 febbraio 1994, n. 225, una ulteriore proroga dello stato di emergenza indispensabile per portare a compimento la programmazione degli interventi emergenziali anche in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione del commissario di Governo dall'Unione europea, nonché alle somme residue ancora disponibili a valere sui precedenti finanziamenti statali e regionali;

Atteso che il Dipartimento della protezione civile ha verificato che non sono state ancora completate le azioni e gli interventi infrastrutturali atti a garantire il superamento della crisi e che si rende necessaria la proroga del termine di dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1994, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile nella riunione del 23 dicembre 1997;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1994, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza in ordine alla situazione idrica della regione autonoma Sardegna è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A10431

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 24 dicembre 1997.

Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la Conferenza Stato-regioni;

Considerato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia presentato dal Governo il 14 febbraio scorso, il quale prevede, fra l'altro, nuovi e più efficaci meccanismi per la programmazione degli ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro nel nostro Paese nonché misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;

Considerato che le tematiche relative ad un adeguato e soddisfacente inserimento socio-culturale degli stranieri immigrati trovano più idonea risposta nel titolo V del citato disegno di legge, che prevede all'uopo anche un apposito «Fondo nazionale per le politiche migratorie» (art. 42);

Tenuto conto delle ricadute che la regolarizzazione di 247.000 beneficiari delle previsioni del decreto-legge n. 489/1995 e successive reiterazioni, ha comportato anche nel corso del 1997 sul mercato del lavoro nazionale e dei connessi ricongiungimenti familiari, con conseguente accesso al lavoro decorso il termine di un anno dall'ingresso;

Tenuto conto che circa 170.000 lavoratori stranieri risultano tuttora iscritti nelle liste di collocamento, e che permangono inoltre situazioni di soggiorno irregolare;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia, dell'assistenza alle persone e della collaborazione domestica), si avvalgono di manodopera straniera, a tempo determinato e indeterminato, dopo aver accertato l'indisponibilità dell'offerta di lavoro presente sul territorio nazionale;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa utilizzarsi la previsione dell'art. 8 della legge n. 943/1986, nonché quella richiamata all'art. 10 della stessa legge;

Ferma restando la primaria esigenza di favorire, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni e gli altri enti locali, un soddisfacente ed adeguato inserimento socio-culturale degli stranieri ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;

Considerato che nel 1998 verranno autorizzati i ricongiungimenti familiari conformi alle disposizioni contenute all'art. 4 della legge n. 943/1986;

Considerato che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi in Italia, per l'anno 1998, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986;

b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

Art. 2.

Sono ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini non comunitari, indicati all'art. 1, paragrafo *a)*, in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale.

Una quota del totale potrà essere riservata ai cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali l'Italia abbia sottoscritto nel corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione, nell'ambito delle quali siano stati definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.

Art. 3.

La ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il lavoro stagionale, viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del mercato. Principalmente per il lavoro a tempo determinato, si aggiornerà la quantificazione delle esigenze e della disponibilità alla scadenza del primo semestre del 1998, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, nonché in funzione delle intese specifiche raggiunte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse dal Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione in campo migratorio con i Paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni disponibili presso la banca dati istituita nell'ambito dell'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la consueta procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

Art. 4.

I Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, possono stabilire, in via amministrativa, che i permessi di soggiorno temporanei o nulla-osta provvisori già concessi, per motivi umanitari, a stranieri per i quali sussistano esigenze eccezionali ed attuali di ulteriore protezione o che comunque siano impossibilitati, per motivi di riconosciuta gravità, a rimpatriare, vengano utilizzati per lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge n. 943/1986 e delle competenti strutture regionali comprese le Consulte di cui alla citata legge, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori non comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

97A10506

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Ulteriore conferma della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali in uso del personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, concernente le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed i successivi decreti modificativi 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente, tra l'altro, la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997, concernente la nomina del senatore Michele Pinto a Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1997 con il quale si confermava la validità e si prorogava la scadenza fino al 31 dicembre 1997 delle predette tessere di riconoscimento nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal predetto decreto legislativo;

Preso atto che all'attualità i suddetti regolamenti non sono stati ancora adottati;

Attesa pertanto la opportunità, per evidenti ragioni di economicità, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal citato decreto legislativo, di confermare ulteriormente la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 1998;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, è ulteriormente confermata la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, con proroga delle scadenze fino al 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A10501

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visti propri decreti in data 27 ottobre e 24 novembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 gennaio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 ottobre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 ottobre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10502

DECRETO 29 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, di durata triennale, con godimento 15 settembre 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che il 1° gennaio 1998 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° gennaio 1991/1998 emessi con decreto ministeriale del 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 e 27 ottobre, 24 novembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12,50% - 1° gennaio 1991/1998, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 929.000.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° gennaio 1998, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 7 gennaio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio

1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 2 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 7 al 9 gennaio 1998.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1998, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 15 settembre 1997; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per centododici giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1998, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo per il tramite delle Direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 7 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centododici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 7 gennaio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10503

DECRETO 29 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 ottobre, 11 novembre 1997, 10 dicembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in

particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 7 gennaio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verra assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 2 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sara effettuato dagli operatori assegnatari il 7 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per centododici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 7 gennaio 1998.

A fronte di tali varsamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10504

DECRETO 29 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati del Tesoro.

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 agosto 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 agosto 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 25 agosto 1997, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed al totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10505

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 novembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Asolergyl».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 187/1997 dell'11 novembre 1997 con il quale la società Inverni della Beffa, Galleria Passarella n. 2, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ASOLERGYL con le specificazioni di seguito indicate:

specialità: ASOLERGYL:

10 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032312011 (in base 10), 0YU2QC (in base 32);

15 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032312023 (in base 10), 0YU2QR (in base 32);

30 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032312035 (in base 10), 0YU2R3 (in base 32);

10 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032312047 (in base 10), 0YU2RH (in base 32);

15 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032312050 (in base 10), 0YU2RL (in base 32);

30 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032312062 (in base 10), 0YU2RY (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ASOLERGYL è classificata come segue:

specialità medicinale ASOLERGYL:

10 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032312011 (in base 10), 0YU2QC (in base 32), classe «C»;

15 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032312023 (in base 10), 0YU2QR (in base 32), classe «B» al prezzo di L. 13.600;

30 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032312035 (in base 10), 0YU2R3 (in base 32), classe «C»;

10 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032312047 (in base 10), 0YU2RH (in base 32), classe «C»;

15 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032312050 (in base 10), 0YU2RL (in base 32), classe «B» al prezzo di L. 13.600;

30 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032312062 (in base 10), 0YU2RY (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa, Galleria Passarella n. 2 - Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 novembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10488

DECRETO 27 novembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Mizollen».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 130/1997 del 3 giugno 1997 con il quale la società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella n. 2, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale MIZOLLEN con le specificazioni di seguito indicate:

specialità: MIZOLLEN:

10 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032310017/M (in base 10), 0YU0S1 (in base 32);

15 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032310029/M (in base 10), 0YU0SF (in base 32);

30 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032310031/M (in base 10), 0YU0SH (in base 32);

10 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032310043/M (in base 10), 0YU0SV (in base 32);

15 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032310056/M (in base 10), 0YU0T8 (in base 32);

30 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032310068/M (in base 10), 0YU0TN (in base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale MIZOLLEN è classificata come segue:

specialità medicinale MIZOLLEN:

10 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032310017/M (in base 10), 0YU0S1 (in base 32), classe «C»;

15 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032310029/M (in base 10), 0YU0SF (in base 32), classe «B» al prezzo di L. 13.600;

30 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032310031/M (in base 10), 0YU0SH (in base 32), classe «C»;

10 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032310043/M (in base 10), 0YU0SV (in base 32), classe «C»;

15 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032310056/M (in base 10), 0YU0T8 (in base 32), classe «B» al prezzo di L. 13.600;

30 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032310068/M (in base 10), 0YU0TN (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella n. 2 - Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 novembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10489

DECRETO 27 novembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zolistam».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 134/1997 del 5 giugno 1997 con il quale la società Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., via Pietro Mascagni n. 2, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ZOLISTAM con le specificazioni di seguito indicate:

specialità ZOLISTAM:

10 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032311019 (in base 10), 0YU1RC (in base 32);

15 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032311021 (in base 10), 0YU1RF (in base 32);

30 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032311033 (in base 10), 0YU1RT (in base 32);

10 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032311045 (in base 10), 0YU1S5 (in base 32);

15 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032311058 (in base 10), 0YU1SL (in base 32);

30 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032311060 (in base 10), 0YU1SN (in base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZOLISTAM è classificata come segue:

specialità medicinale ZOLISTAM:

10 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 0323311019 (in base 10), 0YU1RC (in base 32), classe «C»;

15 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032311021 (in base 10), 0YU1RF (in base 32), classe «B» al prezzo di L. 13.600;

30 compresse da 10 mg blister, n. di A.I.C. 032311033 (in base 10), 0YU1RT (in base 32), classe «C»;

10 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032311045 (in base 10), 0YU1S5 (in base 32), classe «C»;

15 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032311058 (in base 10), 0YU1SL (in base 32), classe «B» al prezzo di L. 13.600;

30 compresse da 10 mg tubo securitainer, n. di A.I.C. 032311060 (in base 10), 0YU1SN (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., via Pietro Mascagni n. 2 - Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 novembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10490

DECRETO 27 novembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Salagen».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 154/1997, del 24 luglio 1997 con il quale la Società Chiron B.V. Paasheuvelweg 30 - 1105 BJ Amsterdam (Olanda), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale SALAGEN con le specificazioni di seguito indicate:

specialità medicinale: SALAGEN, 84 compresse da 5 mg, n. di A.I.C. 029526011/M (in base 10), 0W51ZV (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale SALAGEN è classificata come segue:

specialità medicinale: SALAGEN, 84 compresse da 5 mg, n. di A.I.C. 029526011/M (in base 10), 0W51ZV (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Chiron B.V. Paasheuvelweg 30 - 1105 BJ Amsterdam (Olanda). Concessionaria per l'Italia: Chiron Italia S.r.l., via Cimarosa, 4 - 20144 Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 novembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10491

DECRETO 10 dicembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Stepputtis Karin, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 6 maggio 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Stepputtis Karin di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 1997, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 1997, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 19 novembre 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 31 luglio 1996 dalla sig.ra Stepputtis Karin, nata a Kiel il 14 settembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A10492

DECRETO 23 dicembre 1997.

Sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1995 che prevedeva che le ditte titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali contenenti «aprotinina» di origine bovina avrebbero dovuto comunicare entro il 31 maggio 1995, pena il non rinnovo dell'AIC, la possibilità di sostituire il principio attivo di origine bovina con analogo di origine diversa;

Viste le notifiche delle ditte Schwarz Pharma e Gruppo Lepetit circa l'impossibilità di reperire per «l'aprotinina» una fonte alternativa al bovino;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 «Misure relative all'immissione in commercio e alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, su proposta del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1997, nella seduta del 12 settembre 1997, si è espressa per la revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto «... in quanto la documentazione presentata risulta inadeguata...»;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di sospensione dell'AIC della specialità medicinale Kir Richter, ai sensi dell'art. 1 lettera *h)* secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Viste le comunicazioni datate 16 dicembre 1997 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte

interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che è «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Sclavo del 19 dicembre 1997 che presenterà richiesta di revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Inibil;

Sentito il Consiglio superiore di Sanità che, nella seduta del 19 dicembre 1997, si è espresso per la sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità in attesa della definizione della procedura di revoca;

Decreta:

Sono sospese, con decorrenza immediata, in attesa della definizione delle procedure di revoca indicate in premessa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

FASE - ditta Schwarz Pharma S.p.a.:

iniett. 1 f 100000 UI 10 ml, A.I.C. n. 024602043;

iniett. 2 f 200000 UI 10 ml, A.I.C. n. 024602056;

iniett. 1 f 500000 UI 20 ml, A.I.C. n. 024602068;

INIBIL - ditta Sclavo S.p.a.:

2 f 100000 UIK 5 ml, A.I.C. n. 026053013;

2 f 200000 UIK 10 ml, A.I.C. n. 026053025;

1 fl 500000 UIK 50 ml, A.I.C. n. 026053037;

1 fl 500000 UIK 20 ml, A.I.C. n. 026053049;

MIDRAN - ditta L. Manetti H. Roberts e C. S.p.a. (rappresentante in Italia di Novo Nordisk A/S di Copenaghen - Danimarca):

EV 2 fiale 5 ml, A.I.C. n. 024647012;

EV 2 fiale 10 ml, A.I.C. n. 024647024;

EV flac. 50 ml, A.I.C. n. 024647036.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 23 dicembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A10432

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 dicembre 1997.

Individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 101/1995, convertito con legge n. 216/1995, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la fissazione del limite oltre il quale le offerte presentate nelle gare di appalto devono ritenersi anormalmente basse, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici;

Ritenuto che la mancata costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici non osta all'esercizio del potere di individuazione del predetto limite, atteso il principio per cui l'assenza o l'impedimento di un organo consultivo previsto dalla legge non preclude l'adozione dei provvedimenti quando essi siano imposti dalla legge e richiesti dall'interesse pubblico;

Visti i dati raccolti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici relativamente all'andamento delle offerte nelle gare espletate nell'anno 1996;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 con cui è stata data attuazione all'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per l'anno 1997;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1998;

Visti i dati forniti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici relativamente alle gare espletate nell'anno in corso;

Ritenuto che gli elementi disponibili, per la loro eterogeneità in relazione alle località di provenienza, alla diversa tipologia dei lavori, all'importo degli appalti, non consentono nell'attuale situazione di mercato l'individuazione di un livello di anomalia unico per tutte le fattispecie concorsuali sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno di confermare il criterio già individuato con il decreto ministeriale 28 aprile 1997;

Decreta:

Per l'anno 1998 la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 34

97A10487

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1997;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.697,378
Marco tedesco	»	979,788
Franco francese	»	292,604
Fiorino olandese	»	869,311
Franco belga	»	47,501
Lira sterlina	»	2.865,246
Lira irlandese	»	2.551,044
Corona danese	»	256,412
Dracma greca	»	6,243
ECU	»	1.938,494
Dollaro canadese	»	1.201,879
Yen giapponese	»	13,562
Franco svizzero	»	1.206,406
Scellino austriaco	»	139,208
Corona norvegese	Lit.	240,439
Corona svedese	»	224,355
Marco finlandese	»	325,061
Escudo portoghese	»	9,599
Peseta spagnola	»	11,602
Dollaro australiano	»	1.179,035

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di novembre 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,358
Albania:		
Lek	»	12,497
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,716
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	950,752
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	453,735
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.701,890
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	950,752
Azerbaigian:		
Manat	»	0,430
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.701,847
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.514,184
Bangladesh:		
Taka	»	37,723
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	846,143
Belize:		
Dollaro Belize	»	850,923
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.701,847

Bhutan:		
Rupia Bhutan	Lit.	45,508
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,041
Birmania:		
Kyat	»	270,660
Bolivia:		
Boliviano	»	319,592
Botswana:		
Pula	»	450,863
Brasile:		
Real	»	1.535,295
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.074,978
Bulgaria:		
Lev	»	0,982
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,421
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,567
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,253
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	630,313
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.054,812
Cile:		
Peso cileno	»	3,636
Cina:		
Renmimbi	»	205,524
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.336,229
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,312
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,897
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,923
Corea del Nord:		
Won Nord	»	773,567
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,630
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,043
Croazia:		
Kuna Croazia	Lit.	278,176
Cuba:		
Peso cubano	»	73,993
Dominicana:		
Peso dominicano	»	117,266
Ecuador:		
Sucre	»	0,397
Egitto:		
Lira egiziana	»	500,395
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	194,385
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	457,280
Estonia:		
Corona Estonia	»	122,342
Etiopia:		
Birr	»	255,768
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.877,962
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.138,132
Filippine:		
Peso filippino	»	49,262
Gambia:		
Dalasi	»	162,592
Ghana:		
Cedi	»	0,760
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	49,132
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.877,962
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,576
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.400,349
Guatemala:		
Quetzal	»	273,743
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,923
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,502
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,917

Haiti:		
Gourde	Lit.	98,592
Honduras:		
Lempira	»	128,842
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	220,143
India:		
Rupia indiana	»	45,508
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,487
Iran:		
Rial iraniano	»	0,567
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.473,938
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,930
Israele:		
Shekel	»	481,292
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	296,906
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,455
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,690
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.607,354
Laos:		
New Kip	»	1,299
Lesotho:		
Maluti	»	351,199
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.917,632
Libano:		
Lira libanese	»	1,112
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.701,847
Libia:		
Dinaro libico	»	4.431,249
Lituania:		
Lita Lituania	»	425,494
Macao:		
Pataca	»	213,109
Macedonia:		
Dinaro	»	31,483

Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	Lit.	0,341
Malawi:		
Kwacha	»	94,956
Malaysia:		
Ringgit	»	502,597
Maldive:		
Rufiya	»	144,591
Malta:		
Lira maltese	»	4.223,101
Marocco:		
Dirham Marocco	»	179,300
Mauritania:		
Ouguiya	»	10,238
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	77,898
Messico:		
Peso messicano	»	206,137
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	363,828
Mongolia:		
Tugrik	»	2,126
Mozambico:		
Metical	»	0,148
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,883
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	172,657
Nigeria:		
Naira	»	77,759
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.060,749
Oman:		
Rial Oman	»	4.420,383
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	38,673
Panama:		
Balboa	»	1.701,847
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.065,122
Paraguay:		
Guarani	»	0,764
Perù:		
New Sol	»	625,421

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . Lit. 16,079

Polonia:
Zloty . . . . » 485,411

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 467,495

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 50,908

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 50,458

Romania:
Leu . . . . » 0,217

Russia:
Rublo Russia (M.) . . . . » 0,287

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 5,561

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 452,950

Sant'Elena:
Lira S. Elena . . . . » 2.877,962

São Tomè:
Dobra . . . . » 0,712

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 338,498

Sierra Leone:
Leone . . . . » 2,121

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.074,978

Siria:
Lira siriana . . . . » 40,665

Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 10,386

Somalia:
Scellino somalo . . . . » 0,649

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka . . . . » 28,285

Sud Africa:
Rand . . . . » 351,199

Sudan:
Dinaro sudanese . . . . » 11,909

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . » 4,244

Swaziland:
Lilangeni . . . . » 351,199

Taiwan:
Dollaro Taiwan . . . . Lit. 53,655

Tanzania:
Scellino Tanzania . . . . » 2,768

Thailandia:
Baht . . . . » 43,311

Tonga Isola:
Pa Anga . . . . » 1.296,680

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad e Tobago . . . . » 275,154

Tunisia:
Dinaro tunisino . . . . » 1.530,596

Turchia:
Lira turca . . . . » 0,008

Ucraina:
Hryvnia . . . . » 894,987

Uganda:
New scellino . . . . » 1,484

Ungheria:
Forint ungherese . . . . » 8,643

Uruguay:
Peso uruguaiano . . . . » 171,042

Vanuatu:
Vatu . . . . » 14,269

Venezuela:
Bolivar . . . . » 3,405

Vietnam:
Dong . . . . » 0,139

Western Samoa:
Taia . . . . » 636,899

Yemen Repubblica:
Rial . . . . » 13,724

Zaire:
New Zaire . . . . » 0,014

Zambia:
Kwacha . . . . » 1,235

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe . . . . » 118,866

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: LEO

97A10486

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 dicembre 1997.

Individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno l'isola di Pianosa.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, richiamato dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua l'arcipelago toscano tra le aree di reperimento per l'istituzione di aree protette marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 novembre 1996, che istituisce l'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano;

Considerato che il mare circostante l'isola di Pianosa rileva la presenza di un ecosistema di notevole interesse naturalistico, attestato dallo studio condotto dall'Università di Pisa e approvato dalla Consulta del mare in data 16 luglio 1996;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, che proroga il termine della dismissione definitiva delle strutture penitenziarie site sull'isola di Pianosa alla data del 31 dicembre 1997;

Considerato che, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, sono ormai prossimi la dismissione della struttura penitenziaria nell'isola di Pianosa e il venire meno della sorveglianza da parte della polizia carceraria;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 7 agosto 1992, emanato per garantire la tutela della sicurezza della casa di reclusione, che ha posto il divieto di pesca, balneazione e transito di tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio;

Rilevato che il suddetto decreto cessa di spiegare i suoi effetti a seguito della dismissione della struttura penitenziaria;

Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa del mare circostante l'isola di Pianosa, al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre e marino e in attesa dell'ampliamento del Parco nazionale dell'arcipelago toscano nell'area marina interessante l'isola di Pianosa;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che consente al Ministro dell'ambiente in caso di necessità ed urgenza di individuare aree da proteggere ai sensi della legge stessa e di adottare su di esse misure di salvaguardia;

Decreta:

Art. 1.

1. La fascia di mare, per un'estensione di un miglio marino dalla costa, intorno all'isola di Pianosa è individuata come area naturale marina di interesse nazionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

1. Nella zona di mare indicata all'art. 1 è vietata qualsiasi attività di pesca, sia professionale che sportiva, la balneazione e il transito di qualsiasi nave, tranne quelle di servizio per la vigilanza, per lo studio e la ricerca, adibite ai servizi di collegamento o alla necessità dei residenti sull'isola di Pianosa.

2. L'ente di gestione del Parco nazionale dell'arcipelago toscano provvede a rilasciare le eventuali autorizzazioni in deroga ai divieti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Ai contravventori alle norme, di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto la vigilanza è assicurata dalla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

1. La proposta di ampliamento del Parco nazionale dell'arcipelago toscano e le relative misure di salvaguardia, dopo la pubblicazione del presente decreto, verranno trasmesse alla conferenza Stato-regioni per l'esame previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

97A10407

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Libraria e d'informazione a r.l.», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 agosto 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Libraria e d'informazione a r.l.», con sede nel comune di Ravenna dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Libraria e d'informazione S.r.l.», con sede nel comune di Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Pasi di Ravenna in data 22 dicembre 1976, rep. n. 39570, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Loris Baroni nato a Lugo (Ravenna) l'11 giugno 1946 e residente in Ravenna - Via S. Alberto n. 125, con studio in Ravenna - Via Gradenigo n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10434

DECRETO 12 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Il Labirinto - itinerari di ricerca dal corpo al movimento, dal gesto al simbolo - Soc. coop.va a r.l.», già «Cooperativa educatori fisici Pesaro - Coop. E. F. - Soc. coop. a r.l.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Il Labirinto - itinerari di ricerca dal corpo al movimento, dal gesto al simbolo - Soc. coop. a r.l.», già «Cooperativa educatori fisici Pesaro - Coop. E.F. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede nel comune di Pesaro dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Il Labirinto - itinerari di ricerca dal corpo al movimento, dal gesto al simbolo - Soc. coop. a r.l.», già «Cooperativa educatori fisici Pesaro - Coop. E.F. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Pesaro, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ferri in data 3 maggio 1980, rep. n. 20296, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Rosalia Cipolletta con studio in Pesaro, via S. Francesco n. 30, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10433

DECRETO 16 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Campi fioriti», in Ferrara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciale del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Valutate le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dall'ufficio provinciale del lavoro di Ferrara dalla quale sono emersi i presupposti dello svolgimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale espresso all'unanimità nella riunione del 30 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Campi fioriti», con sede in Ferrara, costituita con rogito notaio dott. Fabrizio Pietrantoni in data 20 giugno 1988, repertorio n. 50654, registro delle società n. 11223, tribunale di Ferrara, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2.

Ferrara, 16 dicembre 1997

Il direttore: DE ROGATIS

97A10345

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Al Kantara, in Catania.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 23 ottobre 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Al Kantara, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laufa Maria Concetta Montana in Trezza;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1996 e 14 marzo 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Al Kantara alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Al Kantara;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Al Kantara, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto, 59, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, nato a Catania il 7 novembre 1939, il dott. Giorgio Mazzanti, nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Al Kantara.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A10408

DECRETO 23 dicembre 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo, in Catania.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 23 ottobre 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1996 e 14 marzo 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto, 19, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti, nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A10409

DECRETO 23 dicembre 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Siciliana immobiliare e agricola, in Catania.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 6 novembre 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della Siciliana immobiliare e agricola S.r.l. con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1996 e 14 marzo 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Siciliana immobiliare e agricola S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni.

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della Siciliana immobiliare e agricola S.r.l. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Siciliana immobiliare e agricola, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto, 59, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Siciliana immobiliare e agricola.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A10410

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Art. 11 della legge n. 498/1992. Deliberazione 20 dicembre 1996: differimento di termini. (Deliberazione n. 246/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997) e del 3 dicembre 1997 con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera;

Vista la nota n. 449 del 16 dicembre 1997, con la quale il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessità di differire al 30 giugno 1998 il termine di cui al punto 2.3 della citata delibera in relazione agli specifici approfondimenti in corso su taluni aspetti delle stipulande convenzioni, che hanno reso più complessa l'istruttoria;

Viste le indicazioni formulate dal NARS nella riunione del 17 dicembre 1997;

Delibera:

1. Il termine previsto al punto 2.3 della delibera in data 20 dicembre 1996, meglio specificata in premessa, è differito al 30 giugno 1998.

2. Sino alla data fissata nel provvedimento di approvazione del nuovo atto convenzionale le società concessionarie applicano le tariffe determinate per il 1997 ai sensi del punto 3 della delibera di cui sopra.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 365

97A10493

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 29 dicembre 1997.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1998.

IL PRESIDENTE

Visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 e 15 luglio 1994;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998 dal quale risulta iscritto al capitolo 1275 «Fondo per il funzionamento della Corte dei conti» l'importo di L. 450.808.000.000;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1998, predisposto dal segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa per L. 462.819.000.000;

Sentito il consiglio di presidenza nell'adunanza del 10 dicembre 1997, e acquisito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 9 dicembre 1997;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1998, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Presidente: CARBONE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI 1998 PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO		UNITA' PREVISIONALI DI BASE		FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO	
1) Indirizzo Politico - Amministrativo	2.922.399.000	1. Governo dell'Istituto	2.922.399.000	1.1. Attività della Presidenza	1.138.646.776
				1.2. Attività del Consiglio di Presidenza	1.678.324.824
				1.3. Attività delle SS.RR. in sede delib. e consul.	84.375.000
				1.4. Controllo interno	21.052.400
2) Controllo	22.969.966.000	2. Controllo sulla Finanza statale	21.067.806.000	2.1. Controllo sulle Amministrazioni dello Stato	17.443.284.202
				2.2. Controllo sul Rendiconto Generale dello Stato	3.057.905.830
				2.3. Controllo sugli Enti Pubblici	460.357.718
				2.6. Controllo sulla gestione dei Fondi comunitari	106.258.250
		3. Controllo sulla Finanza regionale e degli Enti locali	1.902.160.000	2.4. Controllo sulle gestioni regionali	402.231.714
				2.5. Controllo sugli Enti locali	1.499.928.286
3) Giurisdizione	15.435.019.000	4. Attività giudicante centrale	399.358.000	3.1. Attività giudicante	8.624.938.000
		5. Attività giudicante periferica	8.225.580.000		
		6. Attività requirente centrale	638.160.000	3.2. Attività requirente	6.810.081.000
		7. Attività requirente periferica	6.171.921.000		
4) Servizi generali	421.491.616.000	8. Gestione delle risorse umane	380.992.196.000	4.1. Gestione delle risorse umane	380.992.196.000
		9. Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	40.499.420.000	4.2. Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	40.499.420.000
TOTALI	462.819.000.000		462.819.000.000		462.819.000.000

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione per il 1998 è stato predisposto in coerenza ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed ai criteri individuati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla particolare organizzazione della Corte dei conti e in coerenza con l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il bilancio di previsione è quindi strutturato per funzioni obiettivo, centri di responsabilità ed unità previsionali di base.

Per l'esercizio 1998, in attesa delle norme regolamentari di riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Istituto, è stato individuato, in via provvisoria, un unico centro di responsabilità nel segretario generale.

Le unità previsionali di base sono state individuate sulla base dello schema del bilancio di previsione sperimentale della Corte dei conti per il 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1997, e tenendo conto delle attività che debbono essere espletate nel 1998.

Sono state individuate nove unità previsionali di base tutte facenti capo all'unico centro di responsabilità rappresentato dal segretario generale.

In ordine progressivo le unità previsionali hanno le seguenti denominazioni:

1) Governo dell'istituto.

2) Controllo sulla finanza statale.

3) Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali.

4) Attività giudicante centrale.

5) Attività giudicante periferica.

6) Attività requirente centrale.

7) Attività requirente periferica.

8) Gestione delle risorse umane.

9) Acquisizione e gestione delle risorse strumentali.

Esse sono state individuate in ragione delle attribuzioni della Corte (funzione di controllo, funzione requirente, funzione giudicante) e delle attività di governo e di supporto alle attribuzioni stesse. Si è valutata significativa la distinzione tra l'attività di controllo sulla finanza statale e quella sulla finanza regionale e degli enti locali in conseguenza dei modelli di controllo individuati dalla riforma del 1994 nonché la separazione tra centro e periferia per le altre attribuzioni istituzionali (requirente e giudicante) in ragione del decentramento a livello regionale attuato con i decreti-legge del 1993, sfociati nella legge di conversione n. 19 del 14 gennaio 1994.

Nell'ambito di ciascuna unità di base è stata operata la distinzione tra le spese correnti e spese in conto capitale.

Le spese correnti sono state ulteriormente disaggregate in spese di funzionamento (distinguendo le spese per il personale da quelle per l'acquisto di beni e servizi) e spese per interventi, oneri comuni e trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi; mentre per le spese in conto capitale è stata prevista un'unica articolazione: investimenti.

Nell'ambito del bilancio amministrativo (allegato tecnico) è stata effettuata altresì la ripartizione in capitoli per ciascuna unità previsionale di base.

Le funzioni obiettivo sono state individuate sulla base delle funzioni istituzionali della Corte dei conti previste dalle norme della Costituzione e della legislazione vigente. Le funzioni obiettivo di secondo livello forniscono una più precisa individuazione di tali attività istituzionali e delle risorse destinate alla loro realizzazione.

La necessità operativa di mantenere in gran parte accentrata in un'unica U.P.B. le spese per il personale rende comprensibile l'entità delle risorse destinate alla funzione obiettivo «Servizi generali» che ha una complessiva funzione «servente».

Per quanto riguarda le entrate del bilancio della Corte dei conti, esse consistono essenzialmente in risorse provenienti dal bilancio dello Stato. Infatti l'importo complessivo previsto è pari a L. 462.819.000.000, delle quali L. 450.808.000.000 sono costituite dallo stanziamento del fondo per il funzionamento della Corte dei conti iscritto nel cap. 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

Relativamente alle spese, oltre all'allegato tecnico per capitoli è stato formulato il quadro riassuntivo della spesa nel quale i capitoli sono raggruppati indipendentemente dalla loro ripartizione fra le unità previsionali di base, secondo la classificazione economica e con la dimostrazione dei dati differenziali, sia assoluti che in percentuale, rispetto ai corrispondenti dati dell'esercizio 1997. Dal confronto, emerge una sensibile diminuzione delle spese previste per l'acquisizione di beni e servizi mentre per la spesa del personale (legata a fattori normativi e contrattuali che ne determinano una sostanziale rigidità) è possibile prevedere una lieve flessione riferita ad alcune competenze accessorie. La consistenza della spesa in conto capitale esplicita un dato in precedenza inesistente in quanto finora tale classificazione della spesa non era stata prevista.

Valutazione di cassa.

Durante l'anno 1997 il conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Corte dei conti, è stato assoggettato ai limiti imposti dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ciò ha comportato un rallentamento nel trasferimento di fondi dal cap. 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al bilancio della Corte stessa ma non ha avuto lo stesso effetto nei pagamenti e negli impegni, poiché i fondi a disposizione sul citato conto corrente sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa anticipate in occasione del pagamento dei titoli di spesa emessi dalla Corte. Pertanto il normale andamento nella gestione delle spese non ha comportato alcuna lievitazione nella consistenza dei residui passivi, che si attesteranno alla chiusura dell'esercizio in corso ad un livello pressoché analogo a quello dell'esercizio precedente, ma comporterà la probabile necessità di integrare la dotazione della cassa nel corso dell'esercizio finanziario 1998 per provvedere al rimborso alla Banca d'Italia di tutti i pagamenti relativi alle spese impegnate nell'esercizio 1997.

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PARTE I - ENTRATA - Esercizio 1998

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		1. SEGRETARIATO GENERALE				
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
101	1101	"Fondo per il funzionamento della Corte dei conti"	410.040.280.000	444.534.680.000	+ 6.273.320.000	450.808.000.000
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI				
201	1201	"Entrate eventuali e diverse"	398.419.184	--------	--------	--------
202	1202	"Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie"	--------	11.000.000	--------	11.000.000
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
301	1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente."	24.197.152.573	31.701.654.751	- 19.701.654.751	12.000.000.000
		TOTALE ENTRATE	434.635.851.757	476.247.334.751	- 13.428.334.751	462.819.000.000

PARTE II - S P E S A - ESERCIZIO 1998

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		1 Governo dell'Istituto	2.069.960.776	2.735.000.000	+ 187.399.000	2.922.399.000
		1.1 Spese correnti	2.069.960.776	2.735.000.000	+ 187.399.000	2.922.399.000
		1.1.1 Funzionamento	2.054.670.976	2.705.000.000	+ 187.399.000	2.892.399.000
		PERSONALE				
101	1011 *	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	631.000.416	790.000.000	+ 60.000.000	850.000.000
102	1021 *	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	532.425.870	690.000.000	+ 10.000.000	700.000.000
207	2071 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 155.566.000	155.566.000
209	2091 *	Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734	638.358.050	855.000.000	- 177.000.000	678.000.000
210	2101 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2141	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 83.875.000	83.875.000

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
215	2151	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	---------	p.m.
216	2161	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale di magistratura	194.271.726	300.000.000	---------	300.000.000
217	2171	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero del personale amministrativo	6.614.914	20.000.000	---------	20.000.000
219	2191 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 44.958.000	44.958.000
		BENI E SERVIZI				
422	4221 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 10.000.000	10.000.000
434	4341	Spese di rappresentanza	52.000.000	50.000.000	---------	50.000.000
437	4371	Spese per le elezioni del Consiglio di presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni	---------	p.m.	---------	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		1.1.2 Interventi	15.289.800	30.000.000	---------	30.000.000
433	4331	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonchè per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	15.289.800	30.000.000	---------	30.000.000
		2 Controllo sulla finanza statale	6.354.934.089	9.536.000.000	+ 11.531.806.000	21.067.806.000
		2.1 Spese correnti	6.354.934.089	9.536.000.000	+ 11.531.806.000	21.067.806.000
		2.1.1 Funzionamento	6.354.934.089	9.536.000.000	+ 11.531.806.000	21.067.806.000
		PERSONALE				
207	2072 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 444.555.000	444.555.000
210	2102 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2142	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 383.141.000	383.141.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
215	2152	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 364.500.000	364.500.000
219	2192 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 611.110.000	611.110.000
		BENI E SERVIZI				
405 - 407	4052	Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	142.642.597	266.000.000	- 194.750.000	71.250.000
408	4082 *	Fitto locali ed oneri accessori	---------	---------	+ 3.800.000.000	3.800.000.000
409	4092 *	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	---------	---------	+ 2.300.000.000	2.300.000.000
410	4102 *	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	1.738.386.861	2.400.000.000	- 1.549.575.000	850.425.000
412 - 414 - 416 - 425 - 427	4122	Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati.	2.863.085.506	3.870.000.000	- 3.175.075.000	694.925.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
418	4182	Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	369.401.135	600.000.000	- 451.260.000	148.740.000
420	4202 *	Spese *telefoniche: canoni, acquisti,* installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	1.047.981.835	1.700.000.000	- 1.266.650.000	433.350.000
422	4222 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi auto*matizzati*, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 10.695.000.000	10.695.000.000
428	4282 *	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	193.436.155	700.000.000	- 429.190.000	270.810.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		3 Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali	---------	---------	+ 1.902.160.000	1.902.160.000
		3.1 Spese correnti	---------	---------	+ 1.902.160.000	1.902.160.000
		3.1.1 Funzionamento	---------	---------	+ 1.902.160.000	1.902.160.000
		PERSONALE				
207	2073 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 46.529.000	46.529.000
210	2103 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2143	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 46.970.000	46.970.000
215	2153	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 103.500.000	103.500.000
219	2193 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 88.316.000	88.316.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		BENI E SERVIZI				
405 - 407	4053	Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonché per materiale di informazione e documentazione	---------	---------	+ 71.250.000	71.250.000
408	4083 *	Fitto locali ed oneri accessori	---------	---------	---------	p.m.
410	4103	Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale	---------	---------	+ 80.000.000	80.000.000
412 - 414 - 416 - 425 - 427	4123	Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 120.000.000	120.000.000
418	4183	Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 40.000.000	40.000.000
420	4203 *	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 50.000.000	50.000.000
422	4223 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 1.255.000.000	1.255.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
428	4283 *	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	---------	---------	+ 595.000	595.000
		4 Attività giudicante centrale	456.342.805	659.700.000	- 260.342.000	399.358.000
		4.1 Spese correnti	456.342.805	659.700.000	- 260.342.000	399.358.000
		4.1.1 Funzionamento	456.342.805	659.700.000	- 260.342.000	399.358.000
		PERSONALE				
207	2074 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 134.544.000	134.544.000
208	2084 *	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	456.342.805	659.700.000	- 632.200.000	27.500.000
210	2104 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2144	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 18.788.000	18.788.000
215	2154	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	---------	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -		PREVISIONI 1998
219	2194	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+	83.341.000	83.341.000
			BENI E SERVIZI					
422	4224	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+	130.000.000	130.000.000
428	4284	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	---------	---------	+	5.185.000	5.185.000
			5 Attività giudicante periferica	---------	---------	+	8.225.580.000	8.225.580.000
			5.1 Spese correnti	---------	---------	+	8.225.580.000	8.225.580.000
			5.1.1 Funzionamento	---------	---------	+	8.225.580.000	8.225.580.000
			PERSONALE					
207	2075	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+	341.685.000	341.685.000
210	2105	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------		---------	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
214	2145	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 413.336.000	413.336.000
215	2155	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 2.776.500.000	2.776.500.000
219	2195 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 261.929.000	261.929.000
		BENI E SERVIZI				
405 - 407	4055 *	Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	---------	---------	+ 71.250.000	71.250.000
408	4085	Fitto locali ed oneri accessori	---------	---------	+ 1.200.000.000	1.200.000.000
410	4105 *	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 822.410.000	822.410.000
412 - 414 - 416 - 425 - 427	4125	Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 978.950.000	978.950.000
418	4185	Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 264.760.000	264.760.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
420	4205 *	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 586.100.000	586.100.000
422	4225 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 220.000.000	220.000.000
428	4285 *	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	---------	---------	+ 288.660.000	288.660.000
		6 Attività requirente centrale	---------	---------	+ 638.160.000	638.160.000
		6.1 Spese correnti	---------	---------	+ 638.160.000	638.160.000
		6.1.1 Funzionamento	---------	---------	+ 638.160.000	638.160.000
		PERSONALE				
207	2076 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 73.158.000	73.158.000
208	2086 *	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	---------	---------	+ 27.500.000	27.500.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
210	2106 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2146	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 88.572.000	88.572.000
215	2156	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	---------	p.m.
219	2196 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 44.425.000	44.425.000
		BENI E SERVIZI				
422	4226 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 400.000.000	400.000.000
428	4286 *	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	---------	---------	+ 4.505.000	4.505.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		7 Attività requirente periferica	---------	---------	+ 6.171.921.000	6.171.921.000
		7.1 Spese correnti	---------	---------	+ 6.171.921.000	6.171.921.000
		7.1.1 Funzionamento	---------	---------	+ 6.171.921.000	6.171.921.000
		PERSONALE				
207	2077 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 255.913.000	255.913.000
210	2107 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2147	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 303.292.000	303.292.000
215	2157	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 1.161.000.000	1.161.000.000
219	2197 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 169.881.000	169.881.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		BENI E SERVIZI				
405 - 407	4057	Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	---------	---------	+ 71.250.000	71.250.000
408	4087 *	Fitto locali ed oneri accessori	---------	---------	+ 1.000.000.000	1.000.000.000
410	4107 *	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 797.165.000	797.165.000
412 - 414 - 416 - 425 - 427	4127 *	Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 956.125.000	956.125.000
418	4187	Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 146.500.000	146.500.000
420	4207 *	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	---------	---------	+ 430.550.000	430.550.000
422	4227 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 600.000.000	600.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
428	4287	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	---------	---------	+ 280.245.000	280.245.000
			8 Gestione delle risorse umane	338.825.968.315	400.525.683.751	- 19.533.487.751	380.992.196.000
			8.1 Spese correnti	338.825.968.315	400.525.683.751	- 19.533.487.751	380.992.196.000
			8.1.1 Funzionamento	338.174.703.019	396.803.000.000	- 18.492.804.000	378.310.196.000
			PERSONALE				
201	2018	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura	120.698.189.855	154.750.000.000	+ 10.250.000.000	165.000.000.000
204	2048	*	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo	140.545.736.417	218.450.000.000	- 16.850.000.000	201.600.000.000
207	2078	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	2.458.666.929	3.114.000.000	- 2.324.395.000	789.605.000
210	2108	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	7.186.554.512	9.630.000.000	- 720.000.000	8.910.000.000
211	2118	*	Maggiorazione compenso incentivante previsto dal DPCM 13/4/84 e dall'art. 2 della legge 17/4/84, n. 79, per il personale dirigente	2.459.303	5.000.000	- 5.000.000	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
212	2128 *	Maggiorazione compenso incentivante previsto dal DPCM 13/4/84 per il personale amministrativo non dirigente	---------	p.m.	---------	p.m.
213	2138 *	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	22.080.849	35.000.000	---------	35.000.000
214	2148	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	1.198.279.626	1.842.000.000	- 1.842.000.000	p.m.
215	2158	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	4.925.047.092	4.750.000.000	- 4.723.000.000	27.000.000
218	2188 *	Somme dovute per ritenute previdenziali ed assistenziali	58.589.605.156	p.m.	---------	p.m.
219	2198 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	1.841.028.750	3.077.000.000	- 2.804.409.000	272.591.000
220	2208 *	Fondo per il premio di cui all'art. 40, c.1, lettera A) del C.C.N.L. del personale dirigente	---------	55.000.000	+ 76.000.000	131.000.000
401	4018	Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	48.263.350	60.000.000	---------	60.000.000
402	4028 *	Spese per accertamenti sanitari	38.822.805	40.000.000	---------	40.000.000
403	4038 *	Spese per cure, ricoveri e protesi	4.443.000	15.000.000	---------	15.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
501	5018	Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	79.500.000	80.000.000	---------	80.000.000
502	5028 *	Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	241.769.115	200.000.000	---------	200.000.000
		BENI E SERVIZI				
422	4228 *	Spese per la manutenzione e la *gestione dei sistemi informativi* automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	---------	---------	+ 300.000.000	300.000.000
435	4358	*Compensi per speciali incarichi*, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei Conti	---------	p.m.	---------	p.m.
		8.1.1.1 Studi e formazione				
	2218	Spese per la formazione del personale di magistratura	---------	---------	+ 50.000.000	50.000.000
431	4318	Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei Conti, nonchè per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni	294.256.260	500.000.000	---------	500.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
439	4398 *	Spese per il seminario permanente dei controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97	---------	200.000.000	+ 100.000.000	300.000.000
		8.1.2 Interventi	---------	---------	---------	---------
503	5038	Contributi per il funzionamento dell'Organismo di gestione dei servizi sociali e del Comitato per le pari opportunità, previsti rispettivamente, dagli artt. 15 e 20 del DPR 17/1/90, n. 44	---------	p.m.	---------	p.m.
		8.1.3 Oneri comuni	434.265.296	3.572.683.751	- 1.040.683.751	2.532.000.000
601	6018 *	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonchè per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza	434.265.296	400.000.000	---------	400.000.000
603	6038	Fondo di riserva per le spese impreviste	---------	2.822.683.751	- 1.040.683.751	1.782.000.000
604	6048 *	Spese per l'esecuzione di sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonchè per transazioni inerenti ai ricorsi presentati presso la stessa Corte	---------	350.000.000	---------	350.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
		8.1.4 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	217.000.000	150.000.000	---------	150.000.000
301	3018 *	Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio	217.000.000	150.000.000	---------	150.000.000
		9 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	55.291.490.073	62.790.951.000	- 22.291.531.000	40.499.420.000
		9.1 Spese correnti	55.291.490.073	62.790.951.000	- 42.291.531.000	20.499.420.000
		9.1.1 Funzionamento	55.291.490.073	62.779.951.000	- 42.291.531.000	20.488.420.000
		PERSONALE				
207	2079 *	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	---------	---------	+ 561.445.000	561.445.000
210	2109 *	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	---------	---------	---------	p.m.
214	2149	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 4.026.000	4.026.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
215	2159	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	---------	---------	+ 67.500.000	67.500.000
219	2199 *	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	---------	---------	+ 200.449.000	200.449.000
		BENI E SERVIZI				
404	4049	Spese per il funzionamento e manutenzione della Biblioteca centrale; per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	309.999.215	360.000.000	+ 40.000.000	400.000.000
406	4069	"Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale	47.577.750	65.000.000	---------	65.000.000
408	4089 *	Fitto locali ed oneri accessori	6.875.557.159	8.500.000.000	- 6.000.000.000	2.500.000.000
409	4099 *	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	3.951.166.037	4.600.000.000	- 2.300.000.000	2.300.000.000
411 - 413 - 415 - 425	4119	Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale.	4.403.483.335	4.600.000.000	- 450.000.000	4.150.000.000
417	4179	Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale	1.216.055.275	2.000.000.000	---------	2.000.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
419	4199 *	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale	2.933.633.590	4.300.000.000	- 800.000.000	3.500.000.000
421	4219	Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	469.474.272	420.000.000	- 70.000.000	350.000.000
422	4229 *	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	32.659.074.230	34.000.000.000	- 33.610.000.000	390.000.000
424	4249	Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro fotolitografico, nonchè per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo	579.439.665	750.000.000	---------	750.000.000
426	4269 *	Spese postali e telegrafiche	58.281.920	1.429.951.000	+ 70.049.000	1.500.000.000
429 - 430	4299	Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	1.782.707.625	1.550.000.000	- 10.000.000	1.540.000.000
432	4329	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonchè per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	5.040.000	50.000.000	---------	50.000.000

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	VARIAZIONI + O -	PREVISIONI 1998
436	4369 *	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	---------	5.000.000	+ 5.000.000	10.000.000
438	4389	Spese per convenzioni in materia di sicurezza	---------	150.000.000	---------	150.000.000
		9.1.3 Oneri comuni	---------	11.000.000	---------	11.000.000
602	6029	Restituzioni cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	---------	11.000.000	---------	11.000.000
		9.2 Spese in conto capitale	---------	---------	+ 20.000.000.000	20.000.000.000
		9.2.1 Investimenti	---------	---------	+ 20.000.000.000	20.000.000.000
		9.2.1.1 Informatica di servizio	---------	---------	+ 20.000.000.000	20.000.000.000
422	7019 *	Spese per lo sviluppo del sistema informativo	---------	---------	+ 20.000.000.000	20.000.000.000

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 1998

	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	PREVISIONI 1998	VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
			PER IMPORTO	IN PER-CENTUALE
SPESE CORRENTI				
FUNZIONAMENTO				
PERSONALE				
Capitoli: 1011 - 1021 - 2071 - 2091 - 2101 - 2141 - 2151 - 2161 - 2171 - 2191 - 2072 - 2102 2142 - 2152 - 2192 - 2073 - 2103 - 2143 - 2153 - 2193 - 2074 - 2084 - 2104 - 2144 2154 - 2194 - 2075 - 2105 - 2145 - 2155 - 2195 - 2076 - 2086 - 2106 - 2146 - 2156 2196 - 2077 - 2107 - 2147 - 2157 - 2197 - 2018 - 2048 - 2078 - 2108 - 2118 - 2128 2138 - 2148 - 2158 - 2188 - 2198 - 2208 - 4018 - 4028 - 4038 - 5018 - 5028 - 2079 2109 - 2149 - 2159 - 2199				
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	399.417.700.000	389.096.000.000	-10.321.700.000	-2,58
BENI E SERVIZI				
Capitoli 4221 - 4341 - 4371 - 4052 - 4082 - 4092 - 4102 - 4122 - 4182 - 4202 - 4222 - 4282 4053 - 4083 - 4103 - 4123 - 4183 - 4203 - 4223 - 4283 - 4224 - 4284 - 4055 - 4085 4105 - 4125 - 4185 - 4205 - 4225 - 4285 - 4226 - 4286 - 4057 - 4087 - 4107 - 4127 4187 - 4207 - 4227 - 4287 - 4228 - 4358 - 2218 - 4318 - 4398 - 4049 - 4069 - 4089 4099 - 4119 - 4179 - 4199 - 4219 - 4229 - 4249 - 4269 - 4299 - 4329 - 4369 - 4389				
TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	73.065.951.000	51.000.000.000	-22.065.951.000	-30,20
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	472.483.651.000	440.096.000.000	-32.387.651.000	-6,85
INTERVENTI				
Capitoli 4331 - 5038	30.000.000	30.000.000	---------	---------
TOTALE SPESE PER INTERVENTI	30.000.000	30.000.000	---------	---------

		PREVISIONI DEFINITIVE 1997	PREVISIONI 1998	VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
				PER IMPORTO	IN PERCENTUALE
	ONERI COMUNI				
Capitoli	6018 - 6038 - 6048 - 6029	3.583.683.751	2.543.000.000	-1.040.683.751	-30,00
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	3.583.683.751	2.543.000.000	-1.040.683.751	-30,00
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Capitoli	3018	150.000.000	150.000.000	---------	---------
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	150.000.000	150.000.000	---------	---------
	TOTALE SPESE CORRENTI	**476.247.334.751**	**442.819.000.000**	**-33.428.334.751**	**-7,01**
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI				
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	7019	---------	20.000.000.000	+20.000.000.000	+100
	TOTALE SPESE PER INFORMATICA DI SERVIZIO	---------	20.000.000.000	+20.000.000.000	+100
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	---------	**20.000.000.000**	**+20.000.000.000**	**+100**
	TOTALE SPESE	**476.247.334.751**	**462.819.000.000**	**-13.428.334.751**	**-2,82**

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1- GOVERNO DELL'ISTITUTO

CAp.1011 Legge n.117 del 13/4/1988
1021 Legge n.836 del 18/12/1973
Legge n.117 del 13/4/1988
2071 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2091 Legge n.734 del 15/11/1973
2101 D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2141 Legge n.836 del 18/12/1973
2151 Legge n.836 del 18/12/1973
2161 Legge n.836 del 18/12/1973
2171 Legge n.836 del 18/12/1973
2191 Legge n.550 del 28/12/1995
4221 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4341 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4371 Legge n.117 del 13/4/1988
4331 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

2- CONTROLLO SULLA FINANZA STATALE

Cap.2072 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2102 D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2142 Legge n.836 del 18/12/1973
2152 Legge n.836 del 18/12/1973
2192 Legge n.550 del 28/12/1995
4052 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4082 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4092 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4102 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4122 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4182 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4202 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4222 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4282 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

3- CONTROLLO SULLA FINANZA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Cap.2073 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
2103 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
2143 Legge n.836 del 18/12/1973
2153 Legge n.836 del 18/12/1973
2193 Legge n.550 del 28/12/1995
4053 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4083 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4103 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4123 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4183 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4203 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4223 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4283 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

4- ATTIVITA' GIUDICANTE CENTRALE

Cap.2074 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
2084 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2104 D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2144 Legge n.836 del 18/12/1973
2154 Legge n.836 del 18/12/1973
2194 Legge n.550 del 28/12/1995
4224 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4284 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

5- ATTIVITA' GIUDICANTE PERIFERICA

Cap.2075 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2105 D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2145 Legge n.836 del 18/12/1973
2155 Legge n.836 del 18/12/1973
2195 Legge n.550 del 28/12/1995
4055 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4085 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4105 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4125 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4185 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4205 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4225 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4285 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

6- ATTIVITA' REQUIRENTE CENTRALE

Cap.2076 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2086 D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2106 D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2146 Legge n.836 del 18/12/1973
2156 Legge n.836 del 18/12/1973
2196 Legge n.550 del 28/12/1995
4226 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4286 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

7- ATTIVITA' REQUIRENTE PERIFERICA

Cap.2077 D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2107 D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2147 Legge n.836 del 18/12/1973
2157 Legge n.836 del 18/12/1973
2197 Legge n.550 del 28/12/1995
4057 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4087 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4107 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4127 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4187 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4207 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4227 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4287 Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994

8- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
Cap.2018	Regio Decreto n.827 del 23/5/1924
	Legge n.97 del 2/4/1979
	Legge n.20 del 10/1/1994
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
2048	Regio Decreto n.827 del 23/5/1924
	D.L.vo n.29 del 3/2/1993
	Legge n.20 del 10/1/1994
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
2078	D.P.R. n.422 del 22/7/1997
2108	D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2118	D.P.C.M. del 13/4/1984
	Legge n.79 del 17/4/1979
2128	D.P.C.M. del 13/4/1984
2138	Legge n.397 del 3/6/1971
	D.P.R. n.146 del 5/5/1975
2148	Legge n.836 del 18/12/1973
2158	Legge n.836 del 18/12/1973
2188	Legge n.75 del 20/301980
2198	Legge n.550 del 28/12/1995
2208	D.L.vo n.29 del 3/2/1993
4018	Legge n.836 del 18/12/1973
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4028	D.P.R. n.3 del 10/1/1957
4038	D.P.R. n.3 del 10/1/1957
5018	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
5028	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4228	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4358	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
2218	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4318	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4398	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
5038	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
6018	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
6038	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
6048	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
3018	D.P.R. n.1092 del 29/12/1973

9- ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI	
Cap.2079	D.P.R. n.422 del 22/7/1997
2109	D.L.vo n.29 del 3/2/1993
2149	Legge n.836 del 18/12/1973
2159	Legge n.836 del 18/12/1973
2199	Legge n.550 del 28/12/1995
4049	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4069	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4089	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4099	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4119	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4179	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4199	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4219	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4229	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4249	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4269	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4299	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4329	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
4369	Legge n.790 del 27/12/1975
4389	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
	D.L.vo n.626 del 19/9/1994
6029	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 14-15/7/1994
7019	Convenz.Europea diritti dell'uomo del 4/11/1950

97A10494

DECRETO 23 dicembre 1997.

Parziale rettifica al decreto 4 dicembre 1997 relativo alla indizione delle elezioni del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1997, con il quale sono state indette le elezioni previste dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per la nomina dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza, da tenersi nei giorni 18 e 19 gennaio 1998 presso l'aula delle sezioni riunite della Corte dei conti, viale Mazzini, 107, Roma;

Considerata la contestualità della tornata elettorale con la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà nell'aula delle sezioni riunite il giorno 19 gennaio 1998;

Decreta:

A parziale rettifica del proprio decreto 4 dicembre 1997, le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza si svolgeranno nei giorni 18 gennaio 1998, dalle ore 9 alle ore 20, e 19 gennaio 1998, dalle ore 9 alle ore 14, presso la sala R99 (già aula della terza sezione pensioni di guerra), situata al piano terreno della Corte di conti, in Roma, via Baiamonti, 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente: CARBONE

97A10411

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

Autorizzazione n. 6/1997 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);

Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;

Considerato che il Garante ha già rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1997, emanata il 27 novembre 1997), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1997 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/1997 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);

Autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento può essere effettuato unicamente:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 1997, n. 272);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 dicembre 1997, n. 281).

2) *Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

3) *Modalità di trattamento.*

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole fissato per la sua ultimazione.

I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto, e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella citata autorizzazione generale n. 2/1997, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 675/1996.

4) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *e)* della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

5) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

6) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo;

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;

c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;

d) dall'art. 734-*bis* del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica, anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 della legge n. 675/1996).

8) *Efficacia temporale e disciplina transitoria.*

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data odierna il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 20 gennaio 1998, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

Resta ferma la data del 31 dicembre 1997 prevista dall'autorizzazione n. 2/1997 per l'adeguamento alle relative prescrizioni.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Presidente: RODOTÀ

97A10507

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata definita la tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle Università 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 di integrazione alla tabella XLV/2;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal Senato accademico nella seduta del giorno 21 maggio 1997, acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del giorno 11 settembre 1997;

Considerato che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli istituti clinici sono divenuti sezioni di dipartimento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

1. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di medicina interna II del dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

3. Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) diabetologia e malattie del ricambio;

b) endocrinologia;

c) andrologia.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, con menzione all'indirizzo frequentato.

5. Il corso ha la durata di cinque anni.

6. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di medicina interna II del Dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

7. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di iscritti come da decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 1120 (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1987, n. 140).

Tabella A - AREE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area *A* - Propedeutica e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area *B* - Medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Reumatologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue.

Area *C* - Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.

Obettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

Area *D* - Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema enodocrino (inclusi: endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi: forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E Endocrinologia, F07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area *E* - Emergenze endocrine e metaboliche.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e matabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

Area *F1* - Fisiopatologia endocrina avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area *F2* - Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche, ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia, F19A Pediatria generale e specialistica.

Area *F3* - Endocrinologia della riproduzione umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia, F20X Ginecologia e ostetricia.

Area *F4* - Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psico-sociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area *F5* - Fisiopatologia andrologica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

Area *F6* - Andrologia funzionale sessuologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area *F7* - Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia, inclusa quella educativa, delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area *F8* - Fisiopatologia metabolica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area *F9* - Diabetologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, ecc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11A Psichiatria, F07F Nefrologia, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini.

Area *F10* - Patologia del metabolismo lipidico.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1. aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine.

2. Aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore.

3. Aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, ecc.),

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica.

4. Aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, ecc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo di endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo di andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ferrara, 2 dicembre 1997

Il rettore: DALPIAZ

97A10393

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 dicembre 1997, n. 320389.

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1998 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, recante concessione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri e modalità nel disporre per il 1998 i contributi finanziari alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari ed i consorzi per le imprese alberghiere e turistiche limitatamente alla attività volta ad incrementare la domanda turistica estera; detti consorzi sono definiti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304:

1. Gli interessati nel richiedere il contributo sono invitati a:

fornire informazioni sul proprio conto dalle quali risulti l'idoneità ad attuare l'azione (quali: statuto e atto costitutivo in copia autenticata, bilancio depositato, certificato del Registro delle imprese indicando la vigenza, elenco dei soci indicando numero del registro e settore attività, organi e legale rappresentante, iscrizione ad organismi rappresentativi, sede e personale, agevolazioni pubbliche ricevute, dimensioni e fini dell'attività);

presentare:

a) la relazione sull'esecuzione del programma 1997 di attività promozionale verso l'estero;

b) il programma 1998 di tale attività.

I due documenti sono trasmessi unitamente alle copie dei verbali o delle deliberazioni degli organi societari competenti statutariamente ed evidenziando il contenuto e la dimensione dell'attività destinata a ciascun mercato estero.

La relazione 1997 si compone di una parte descrittiva generale e delle schede informative concernenti le singole azioni; in ciascuna scheda si illustra in modo analitico:

la scelta del mercato estero (motivi, scopi);

l'azione svolta (risorse impiegate, spesa sostenuta, fasi, modi, tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.);

i risultati conseguiti con l'azione;

i vantaggi per i consorziati.

Il programma 1998 si articola in progetti, ciascuno dei quali sarà descritto in una scheda in modo da illustrare analiticamente:

la scelta del mercato estero (motivi, scopi);

l'obiettivo di ciascun progetto, predeterminando i relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare la qualità dell'azione e, in particolare, i risultati raggiunti;

le azioni di ciascun progetto (risorse da impiegare, fasi, modi, tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.);

la spesa da sostenere ed il rapporto costi-benefici;

i vantaggi per i consorziati.

2. Le azioni considerate sono limitate a quelle promozionali verso l'estero che consistono in:

informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicità sui media, visite di giornalisti e di operatori esteri a fiere e a imprese italiane, ecc.);

formazione e addestramento sulle attività promozionali verso l'estero (mediante corsi, seminari, ecc.);

contatti per la conclusione di affari (mediante partecipazione a fiere o attuazione di mostre all'estero, visite di operatori esteri a fiere e a imprese italiane, ecc.);

assistenza e consulenza (mediante servizi per lo studio, la progettazione e la attuazione delle attività suddette, nonché per la redazione di modulistica, contrattualistica ed altri strumenti necessari per la conclusione e la gestione dei rapporti commerciali con imprese estere).

3. Per approvare il programma 1998 ne sarà verificata la validità tecnico-economica; si terrà conto se il Consorzio collabora con altri soggetti italiani che svolgono attività promozionale verso l'estero, delle linee direttrici pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1997, n. 106 e delle linee programmatiche in materia di turismo. Il programma si intende approvato se questa amministrazione non formula osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento.

4. Nei limiti della dotazione che sarà fissata dal bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998 (nel 1997 è stata di L. 2.400.000.000) si disporrà il contributo commisurandolo alla relazione sull'esecuzione del programma 1997 di attività promozionale verso l'estero; le spese relative risultanti dalle schede informative saranno complessivamente indicate sui costi della produzione del conto economico; pertanto sui costi stessi saranno specificate le quote relative all'attività promozionale verso l'estero.

Se il programma è finanziato da altri enti pubblici si approverà d'intesa con detti enti e nella determinazione del contributo saranno computati gli altri finanziamenti pubblici; l'insieme di tali finanziamenti non dovrà superare l'80% dei costi del programma.

Se il Consorzio ha iscritto nel bilancio 1997 contributi sulla generalità delle spese — ricevuti da regioni, finanziarie regionali e/o altri organismi con partecipazione maggioritaria regionale — è escluso dal contributo ministeriale.

La misura del contributo non potrà eccedere il 40% dei costi del programma entro il limite massimo di L. 150.000.000, salvo che trattasi di consorzi con almeno 25 imprese verso i quali il limite anzidetto è di L. 200.000.000 ovvero con almeno 75 imprese verso i quali il limite è di L. 300.000.000.

Per i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori dell'obiettivo 1 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; le imprese associate devono avervi sede per almeno 4/5) detta percentuale del 40% è elevata al 60% fermi restando i limiti succitati; l'elevazione è prevista fino al 70% per i consorzi che alla data della domanda sono costituiti da non più di 5 anni.

5. Gli interessati con documentazione in duplice copia richiedono il contributo entro il 15 marzo 1998 a questo Ministero - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, Div. V, se necessario integrando la documentazione, facendola pervenire non oltre il 15 maggio 1998; se la domanda è inviata per posta fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Le domande tardive, pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali residue disponibilità finanziarie. Copia della domanda è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ufficio II relazioni internazionali, rip. B (per i consorzi turistico-alberghieri) e al Ministero per le politiche agricole - D.G. politiche agricole (per i consorzi agro-alimentari).

I consorzi agro-alimentari allegano alla domanda il provvedimento della regione che li individua tra produttori singoli e associati, cooperative di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali.

I consorzi informano inoltre dell'eventuale contribuzione al programma ricevuta da enti pubblici (allegando copia del provvedimento) o richiesta (allegando documentazione).

Si allega schema di domanda.

Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. V - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: Legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di contributo sulle spese del programma 1997 di attività promozionale verso l'estero.

Il sottoscritto .... legale rappresentante del Consorzio ...., vista la circolare di codesto Ministero, chiede un contributo finanziario sulle spese sostenute per attuare il programma di attività promozionale del 1997.

Allega:

la relazione sull'esecuzione del programma 1997 di attività promozionale verso l'estero e la connessa documentazione (verbali, delibere), degli organi societari competenti statutariamente;

l'indicazione (secondo lo schema sotto indicato) dei costi della produzione sostenuti per attuare detto programma;

il programma delle attività promozionali per il 1998 e la connessa documentazione degli organi societari competenti statutariamente; gli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici finanziano il programma;

la documentazione informativa sul proprio conto indicata al punto 2 della circolare (se lo statuto e l'atto costitutivo precedentemente inviati non sono stati nel frattempo modificati, dichiararlo; se ci sono state modifiche inviarle in copia autenticata);

l'elenco dei soci alla data di presentazione di questa domanda indicando il numero del Registro e il settore di attività;

(solo per i consorzi agro-alimentari) il provvedimento della regione.

Dichiara:

che il Consorzio non ha ricevuto contributi finanziari di competenza del 1997 — da regioni, finanziarie regionali e/o altri organismi con partecipazione maggioritaria regionale — sulla generalità delle spese e cioè non finalizzati alle iniziative del programma di attività promozionale;

che il Consorzio ha/non ha ricevuto contributi finanziari di competenza del 1997 da enti pubblici (allegando i provvedimenti relativi) finalizzati alle iniziative del programma 1997 di attività promozionale;

(per i consorzi agro-alimentari) che il Consorzio non ha svolto attività finalizzata al mercato italiano;

che il Consorzio ha/non ha sede nei territori dell'obiettivo 1 e che n. .... imprese associate vi hanno sede;

che il Consorzio non è tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso. Circa il pagamento della somma del contributo, sceglie la forma agevolata...........

Dichiara che quanto sopra e riportato negli allegati gli è direttamente noto; letto, confermato e sottoscritto.

Firma autenticata i sensi della legge n. 15/1968

Schema per l'illustrazione della spesa

Quote dei costi della produzione sostenuti per il programma di attività promozionale verso l'estero per il 1997. Ciascuna quota deve essere analiticamente illustrata nelle schede informative sulle azioni promozionali verso l'estero che hanno composto il programma.

	Quota	Totale
6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7. per servizi		
8. per godimento di beni di terzi:		
costi di locazione passivi sede		
canoni di leasing		
altri		
9. per il personale:		
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10. ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11. variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12. accantonamenti per rischi		
13. altri accantonamenti		
14. oneri diversi di gestione		
Totale . . .		

97A10435

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 292ª seduta pubblica per lunedì 5 gennaio 1998, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

98A0002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 dicembre 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Archibugi, console onorario del Regno di Danimarca ad Ancona.

97A10437

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 dicembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1759,19
ECU	1940,39
Marco tedesco	981,69
Franco francese	293,44
Lira sterlina	2913,04
Fiorino olandese	871,06
Franco belga	47,587
Peseta spagnola	11,598
Corona danese	257,68
Lira irlandese	2515,11
Dracma greca	6,220
Escudo portoghese	9,596
Dollaro canadese	1222,85
Yen giapponese	13,576
Franco svizzero	1209,90
Scellino austriaco	139,52
Corona norvegese	239,17
Corona svedese	222,61
Marco finlandese	324,01
Dollaro australiano	1151,39

98A0001

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Officina consortile società S. Carlo - Dr. Medici - Mendelejeff, in Pomezia.

Con decreto n. 805/S.O. 261/2791 del 24 dicembre 1997 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica:

Officina consortile società S. Carlo - Dr. Medici - Mendelejeff, sita in località Santa Palomba - Pomezia (Roma) - Via della Medicina n. 6.

Motivo della sospensione: mancata osservanza delle disposizioni relative alla produzione di specialità medicinali e presidi medico chirurgici.

97A10438

Riconoscimento della personalità giuridica della associazione «Società italiana di urologia», in Roma

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica della associazione «Società italiana di urologia», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto composto di trentuno articoli, dibitamente vistato.

97A10359

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 185 del 6 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EDRONAX (reboxetina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

EDRONAX compresse.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via R. Koch, 1.2 - Milano.

Produttore: la produzione il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati nello stabilimento della Pharmacia & Upjohn S.p.a. Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

20 compresse da 4 mg;
n. di A.I.C. 033632011/M (in base 10), 102CSC (in base 32);
classe «C»;

60 compresse da 4 mg;
n. di A.I.C. 033632023/M (in base 10), 102CSR (in base 32);
classe «C»;

20 compresse da 2 mg;
n. di A.I.C. 033632035/M (in base 10), 102CT3 (in base 32);
classe «C»;

60 compresse da 2 mg;
n. di A.I.C. 033632047/M (in base 10), 102CTH (in base 32);
classe «C».

Composizione:

«edronax» 2 mg, 1 compressa contiene:
principio attivo: reboxetina metansulfonato 2,612 mg (equivalenti a reboxetina 2 mg);

«edronax» 4 mg, 1 compressa contiene:

principio attivo: reboxetina metansulfonato 5,224 mg (equivalenti a reboxetina 4 mg).

Eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato diidrato, crospovidone, biossido di silicio, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: la reboxetina è indicata nel trattamento acuto della depressione/depressione maggiore e per il mantenimento del miglioramento clinico nei pazienti che inizialmente hanno risposto positivamente al trattamento.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 198 dell'11 dicembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NUSOMAL (zolmitriptan), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

NUSOMAL compresse film rivestite da 2,5 e da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Solplant S.p.a., via Provinciale, 132 - Crespellano (Bologna).

Produttore: la produzione della specialità è effettuata presso lo stabilimento della IPR Pharmaceuticals Inc. Carolina, San Juan (Porto Rico) oppure nello stabilimento della Glaxo Wellcome Dartford Kent (Inghilterra), il controllo ed il confezionamento vengono effettuati nello stabilimento della Zeneca Ltd Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Nusomal» 3 compresse film rivestite 2,5 mg;
n. di A.I.C. 033533011 (in base 10), 0ZZC2M (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 6 compresse film rivestite 2,5 mg;
n. di A.I.C. 033533023 (in base 10), 0ZZC2Z (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 6 compresse film rivestite con contenitore 2,5 mg;
n. di A.I.C. 033533035 (in base 10), 0ZZC3C (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 12 compresse film rivestite 2,5 mg;
n. di A.I.C. 033533047 (in base 10), 0ZZC3R (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 18 compresse film rivestite 2,5 mg;
n. di A.I.C. 033533050 (in base 10), 0ZZC3U (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 3 compresse film rivestite 5 mg;
n. di A.I.C. 033533062 (in base 10), 0ZZC46 (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 6 compresse film rivestite 5 mg;
n. di A.I.C. 033533074 (in base 10), 0ZZC4L (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 6 compresse film rivestite con contenitore 5 mg;
n. di A.I.C. 033533086 (in base 10), 0ZZC4Y (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 12 compresse film rivestite 5 mg;
n. di A.I.C. 033533098 (in base 10), 0ZZC5B (in base 32);
classe «C»;

«Nusomal» 18 compresse film rivestite 5 mg;
n. di A.I.C. 033533100 (in base 10), 0ZZC5D (in base 32);
classe «C».

Composizione:

«Nusomal» 2,5 mg, 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: zolmitriptan 2,5 mg; eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido gliconato (Tipo A), magnesio stearato, ipromellosio, polietilenglicole (400 e 8000), ossido di ferro giallo (E172), biossido di titanio (E171).

«Nusomal» 5 mg, 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: zolmitriptan 5 mg; eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido gliconato (Tipo A), magnesio stearato, ipromellosio, polietilenglicole (400 e 8000), ossido di ferro rosso (E172), biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: trattamento acuto della cefalea emicranica con o senza aura.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 199 dell'11 dicembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NASONEX (mometasone furoato), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

NASONEX sospensione nasale spray.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Nasonex» spray nasale 0,05%, 120 erogazioni 50 mcg;
n. di A.I.C. 033330010/M (in base 10), 0ZT4UU (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough Labo N.V. Industriepark, 30 - Heist-op-den-Berg Belgio, le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate anche presso lo stabilimento della Schering Plough S.p.a., Officina farmaceutica via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo (Lodi).

Composizione: ogni erogazione dosata libera contiene:

principio attivo: mometasone furoato 50 mcg; eccipienti: cellulosa dispersibile BP 65 cps (cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcool feniletilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale, di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con «Nasonex» può essere iniziato fino a quattro settimane dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A10496

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 805/R.M.99/D117 del 9 dicembre 1997

Specialità medicinale: INSULINA LILLY:

10 ml, 200 unità, n. di A.I.C. 004091017;

10 ml, 400 unità, n. di A.I.C. 004091029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.234/D118 del 9 dicembre 1997

Specialità medicinale: IPSTYL:

6 flac. liof. 30 mg + solv., n. di A.I.C. 029399033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ipsen S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A10495

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. 134727, il dott. Antonio Demaio è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia, in sostituzione dell'avv. Ambrogio Santangelo.

97A10412

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della Società italiana di statistica, in Roma

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 5 novembre 1997 al n. 247, è stata approvata la modifica del vigente statuto della Società italiana di statistica, con sede in Roma.

97A10356

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Giovanni Angelini - Centro studi sulla montagna», in Belluno

Con decreto ministeriale 22 settembre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 4 novembre 1997 al n. 243, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione Giovanni Angelini - Centro studi sulla montagna», con sede in Belluno.

97A10357

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione critica liberale, in Roma

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 4 novembre 1997 al n. 244, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione critica liberale, con sede in Roma.

97A10358

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L19A - lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A10436

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 27 novembre 1997 concernente: «Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* è apportata la seguente correzione:

a pag. 14, prima colonna, quarantaseiesimo rigo, dove è scritto: «I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d) ed f)», leggasi: «I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), *e)* ed f)».

97A10510

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11